



COMUNE TERRANOVA DI POLLINO

Approvato in sede di contrattazione decentrata integrativa nella seduta del 22/02/2018

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 10/04/2018

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE DI
CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50**

INDICE

Art. 1. Obiettivi e finalità

Art. 2. Campo di applicazione

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

Art. 4. Conferimento degli incarichi

Art. 5. Copertura dei rischi

Art. 6. Ripartizione

Art. 7. Incarichi interi o parziali

Art. 8. Termini per le prestazioni

Art. 9. Ritardato adempimento delle prestazioni

Art. 10. Omesso o ritardato adempimento delle prestazioni

Art. 11. Attività svolte per Enti terzi

Art. 12. Proprietà dei progetti

Art. 13. Liquidazione del compenso

Art. 14. Disposizioni transitorie

Art. 15. Entrata in vigore

Art. 16. Abrogazioni

Art. 17. Disposizioni finali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche relative all'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere a cura del personale interno, e disciplina le norme per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante ivi previsto.

Art.113

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3 L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di

modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

2. Nei casi di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori ed alle componenti servizi e forniture, per il corrispondente importo degli stessi.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzato al riconoscimento del ruolo svolto dal personale interno dell'Amministrazione ed alla sua valorizzazione per il contenimento della spesa per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite da una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture .

3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo incentivante di cui al comma 1 è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche ed amministrative, della direzione dei lavori ovvero della direzione dell'esecuzione, del collaudo tecnico-amministrativo ovvero della verifica di conformità, del collaudo statico ove necessario, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, ad eccezione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A..

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di aggiudicazione dell'appalto, l'importo contrattuale fosse ribassato rispetto all'importo posto a base di gara.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività disciplinate dal presente regolamento sono effettuati con provvedimento del responsabile del settore competente, garantendo, ove possibile, una opportuna rotazione del personale.

2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato della redazione del certificato di regolare esecuzione (verifica di conformità in caso di appalto di servizi o forniture) nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori (direzione dell'esecuzione del contratto nel caso di appalto di servizi o forniture), dell'eventuale coordinamento per la sicurezza in fase esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento di dette attività, indicando compiti e tempi assegnati a ciascuno di essi.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento;

b) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori (direzione dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture) ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del d. lgs. 81/08 e s.m.i.;

c) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della redazione del certificato di regolare esecuzione (verifica di conformità per appalti di servizi e forniture), nonché del collaudo statico qualora richiesto;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori e alla loro misura e contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

5. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa alle varie fasi di avanzamento dei servizi tecnici di cui ai commi precedenti, potrà svolgere l'incarico durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione degli elaborati e per l'esecuzione del servizio rientreranno nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto attiene al consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per l'effettuazione di trasferte e missioni necessarie per il corretto adempimento degli incarichi conferiti.

Art. 5. Copertura dei rischi

Le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali connessi con l'esecuzione delle attività disciplinate dal presente regolamento sono a carico dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del codice di cui al D. Lgs. 50/2016.

Art. 6. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, secondo le percentuali definitive, non superiori alle massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Per progetti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del codice, l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

PER LAVORI

1	Verifica preventiva dei progetti di lavori:	5,00%
2	Responsabilità di Procedimento:	35,00%
3	Direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione, contabilità	25,00%
5	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – CSE	15,00%
6	Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	10,00%
7	Collaboratori tecnici del Responsabile del Procedimento (partecipa non sottoscrivendo né elaborati né atti)	5,00%
8	Collaboratori Amministrativi del Responsabile del Procedimento	5,00%

- PER SERVIZI E FORNITURE

Verifica preventiva dei progetti predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	20,00%
Responsabile unico di procedimento	40,00%
Direzione dell'esecuzione	30,00%
Verifica di conformità	10,00%
Totale	100%

Art. 7. Incarichi interi o parziali

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno incrementano il fondo di cui al comma 1
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP ed ai suoi collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

Art. 8. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e/o servizi e forniture; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9. Ritardato adempimento delle prestazioni

1. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento.
2. Eventuali ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto per il

quale si è verificato il ritardo;

3. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato;

4. I soggetti competenti a fissare i termini di adempimento degli incarichi possono concedere proroghe con atto motivato da cause di forza maggiore.

Art. 10. Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento delle prestazioni professionali affidate, sono applicate le seguenti penalità:

a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità di reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per lo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, è ridotto di un decimo;

b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitino di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, è ridotto della metà;

c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, è ridotto della metà;

d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto e sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

2. Il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza e le norme vigenti in materia

Art. 11. Attività svolte per Enti terzi

1. È ammesso il ricorso all'affidamento delle prestazioni professionali contemplate dal presente regolamento a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni. In tal caso, i rapporti tra i diversi dipendenti coinvolti nell'espletamento degli incarichi tecnico-amministrativi connessi all'esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture, di cui al d.lgs. 50/2016, saranno regolati da apposita convenzione che tenga conto delle norme contenute nel presente regolamento, nonché di quelle desumibili dai regolamenti delle altre amministrazioni.
2. Ai dipendenti comunali impegnati nelle attività richieste dagli Enti terzi e definite in apposite convenzioni, è corrisposto un compenso determinato sulla base delle aliquote percentuali fissate nel precedente art. 6 del presente regolamento.

Art. 12. Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dagli uffici comunali restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie per il corretto adempimento degli obblighi connessi con lo svolgimento dei servizi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016.
2. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici incaricati, opportunamente individuati nell'atto di conferimento dell'incarico che, secondo le norme di diritto privato e di deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.

Art. 13. Liquidazione del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) della struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione redatta dal RUP e contenente le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Gli importi corrispondenti agli incentivi indicati all'art. 6, comma 2, sono liquidati in un'unica soluzione ad ultimazione lavori.

Art. 14. Disposizioni transitorie.

Il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 e quindi da applicare alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) la cui progettazione da porre a base di gara sia stata approvata dopo il 19.04.2016, nonché alle attività relative ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente al 19 aprile 2016, o per i quali, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alla data del 18 aprile 2016 non siano

ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 216 del Dlgs. 50/2016).

2. Per i suddetti procedimenti il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento in materia .

3. Per tutte le attività compiute prima del 19.04.2016, anche se non ancora liquidate, si applica il regolamento in vigore al momento della loro esecuzione, ed in particolare: il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi” approvato con Delibera di Giunta Comunale 89 del 23/09/2010 tenendo conto delle seguenti disposizioni di legge sopravvenute :

- dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il 50% del trattamento complessivo lordo;
- dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114, gli incentivi non possono essere corrisposti per le attività manutentive e per la redazione degli atti di pianificazione, comunque denominati;
- dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. 50/2016 non è possibile riconoscere alcun incentivo alla progettazione interna

Art. 15. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, pubblicazione che segue la dichiarazione di esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Art. 16. Abrogazioni

Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi” approvato con Delibera di Giunta Comunale 89 del 23/09/2010

Art. 17. Disposizioni finali

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rinvia al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed alle disposizioni vigenti in materia.